



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.

MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n.27 del Ruolo Generale dell'anno 2012 promossa con ricorso depositato in data 9 gennaio 2012 da

P. [REDACTED]

M. G. [REDACTED] T. [REDACTED]

IN [REDACTED]

elettivamente domiciliati a [REDACTED]

nello studio dell'a [REDACTED] li rappresenta e difende

come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTI

Contro

TRENTITALIA SPA

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliata a [REDACTED]

degli [REDACTED]

[REDACTED] la rappresentano e

Sent. Nr. 13/2015
Del 15/01/2015
Dep. 15/01/2015
Fasc. Nr. 27/2012
Cron. Nr. 27/2012

GIURE.IT

difendono come da procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta

RESISTENTE

In punto a : inquadramento superiore e differenze retributive.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 15 gennaio 2015

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 15 gennaio 2015

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il ricorso in riassunzione depositato in data 9 gennaio 2012

██████████ convenivano in giudizio Trenitalia spa davanti al

Tribunale di Reggio Emilia affinché venisse accertato il diritto
degli stessi a ricevere ex art. 2103 c.c. con decorrenza dal 1 giugno
2005 ovvero dalla diversa decorrenza anteriore o successiva la
superiore qualifica di Tecnici Specializzati Operativi - Livello D “
Addetto Partenza Treno” e l'inquadramento nella 4 area
professionale del CCNL per i dipendenti di Trenitalia spa di tempo
in tempo vigenti con ogni conseguenza giuridica ed economica.
Domandavano, pertanto, che la resistente fosse condannata al



pagamento a favore degli stessi delle somme dovute a titolo di differenze retributive.

Chiedevano, infine, che parte resistente fosse condannata a regolarizzare la loro posizione previdenziale.

Esponevano dettagliatamente le loro ragioni.

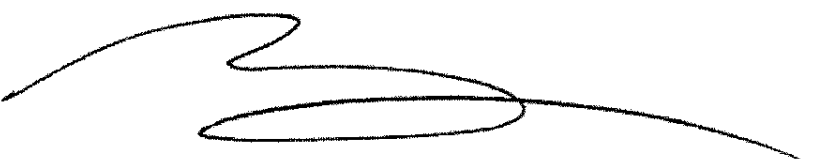
Si costituiva con memoria depositata in data 5 aprile 2012 Trenitalia spa chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esponeva dettagliatamente.

In corso di giudizio il ricorrente V. Gi. rinunciava agli atti con accettazione della società resistente e, pertanto, veniva dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente a detto rapporto processuale tra dette parti.

La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi veniva discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza.

Occorre, innanzitutto, richiamare le declaratorie di cui al CCNL onde verificare se i ricorrenti abbiano svolto le mansioni proprie del livello E in cui sono inquadrati ed in cui si trova la figura del Tecnico Formazione Treno o quelle proprie del livello D in cui chiedono di essere inquadrati.

Orbene l'art. 21 del CCNL contenente la declaratoria del livello E tecnici così statuisce: "Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia operativa, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali

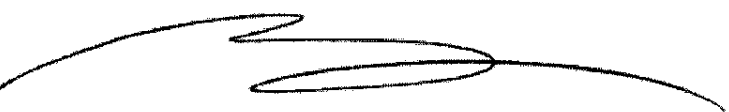


GIURE.IT

e/o gestionali finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.

Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle capacità acquisite attraverso un adeguato livello di formazione o esperienza professionale maturata anche nei livelli inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore... Profili Professionali – Tecnici Operativi- Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni previste e/o di qualificate competenze tecniche, operano nell'ambito delle manutenzioni dei rotabili, delle infrastrutture e degli impianti, della circolazione e della condotta dei mezzi di trazione, ed in particolare svolgono attività:...operative\tecnico-pratiche\amministrativo-contabili, nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, con specifica preparazione professionale in relazione ai processi di gestione del materiale rotabile e della formazione dei convogli ed in coerenza con le norme di sicurezza e circolazione emanate dal gestore dell'infrastruttura (Tecnico Formazione Treno)".

L'art. 21 del CCNL prevede, invece, in relazione al livello D – Tecnici Specializzati che "Appartengono a questo livello i lavoratori che espletano, con margini di autonomia e discrezionalità



GIURE.IT

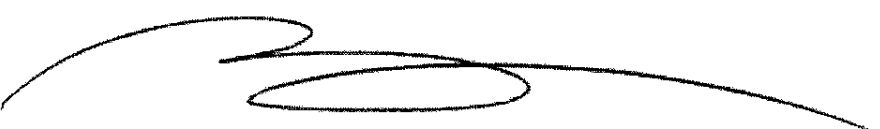
nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza nonché professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali o che hanno un contenuto professionale di maggior rilievo, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.

Rientrano in questo livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base della competenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata anche nei livelli inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore.

Profili professionali – Tecnici Specializzati Operativi

Lavoratori che in possesso delle specifiche abilitazioni e della necessaria preparazione professionale in virtù delle rispettive specializzazioni, svolgono attività:...

di dirigenza del movimento, di sorveglianza e coordinamento tecnico/pratico/amministrativo/gestionale in ambito stazione e nei settori relativi all'andamento dei treni, di applicazione delle norme regolamentari dell'esercizio e dell'attività di ripartizione dei veicoli (Capo stazione)".



GIURE.IT

Tanto premesso si ritiene che i ricorrenti non abbiano provato, come sarebbe stato loro onere, di aver svolto mansioni superiori con il carattere della continuità, della prevalenza e della piena assunzione delle relative responsabilità come sarebbe stato necessario ai fini del loro inquadramento nel livello D ex art. 2103 c.c.

Si rileva, infatti, innanzitutto, che il teste  che è stato responsabile dell'impianto primario di Reggio Emilia da giugno 2005 dopo aver confermato che i ricorrenti hanno svolto le mansioni di APT solo per pochi giorni in sostituzione di APT assenti ed in forza di apposita delibera della resistente ha asserito che: " Fino al 2008 sicuramente non ho mai adibito i ricorrenti senza delibera di Trenitalia a sostituire gli APT. I ricorrenti anche dopo il 2008 non hanno svolto le funzioni di APT in quanto c'era comunque un referente superiore (programmatore); preciso che a Reggio sono stati tolti gli APT non ricordo in quale periodo in concomitanza con la chiusura della stazione merci di Reggio Emilia... prima dell'istituzione della figura dell'APT il programmatore coordinava direttamente i formatori all'epoca non ero ancora a capo dell'impianto primario di Reggio Emilia, ma mi è stato riferito . Dopo che il lavoro era calato drasticamente il programmatore ha ricominciato a rapportarsi ai formatori...La figura degli APT fu tolta in quanto con la crisi non c'era più la necessità di coordinare il traffico dei treni merci ...I ricorrenti da

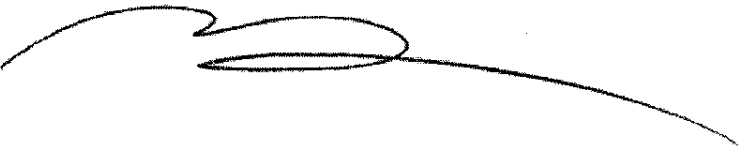


GIURE.IT

giugno 2005 periodo in relazione al quale posso riferire hanno sempre svolto le funzioni di formatori treno"

Il medesimo teste rispondendo al capitolo n. 7 di parte ricorrente ha così risposto: " I ricorrenti dal 1 gennaio tra le mansioni indicate nel capitolo svolgono le seguenti: compilano la modulistica per la partenza del treno ma non si interfacciano con R.F...i ricorrenti non si interfacciavano con il coordinatore cargo di Bologna in quanto erano gli APT a farlo o il programmatore ... I report ci venivano forniti da APT o programmatori...Ribadisco che i documenti tecnici del treno vengono fatti dai formatori, mentre i moduli ad esempio relativi alla statistica sono di competenza dell'APT almeno quelli più importanti."

Il teste [REDACTED] o, poi, ha tra l'altro riferito che: " I ricorrenti compilavano la modulistica prevista per la partenza treni ma non si interfacciavano con R.F.I. I ricorrenti non redigevano la modulistica per la qualità di prodotto treno nè riferivano al coordinatore per le anomalie di produzione. Non ricordo che i ricorrenti attuassero programma delle attività o che provvedessero alle informazioni utili alla realizzazione del prodotto treno. I ricorrenti non dirigevano le manovre sorvegliavano soltanto. Si occupavano di spuntare il materiale in arrivo e in partenza del treno. Alimentavano il Sir. Non mi sembra che assegnassero materiale da carico nè che riparassero i carri trattandosi di compiti della verifica...provvedevano alla compilazione della modulistica



GIURE.IT

relativa ai treni non provvedevano alla redazione dei reports".

Il medesimo teste inoltre rispondendo al capitolo n.7 di parte ricorrente ha precisato che : " Preciso che tutte le mansioni di cui ho detto relative a questo capitolo venivano svolte dai formatori treno solo in caso di assenza degli APT quando questi era assente per malattia cosa che avveniva raramente. Si trattava pertanto di mansioni che non venivano svolte continuativamente dai ricorrenti ma solo in maniera occasionale. ..Gli APT facevano turno mattino , pomeriggio e notte".

La teste [REDACTED] a, poi, confermato seppur solo de relato che i ricorrenti svolgevano le mansioni del formatore treno.

La stessa ha, infatti, affermato che : "I ricorrenti erano inquadrati nel profilo di formatore treni, e, per quanto riferimenti dei responsabili degli impianti primari, gli stessi svolgevano tali mansioni".

Né in contrario è dirimente la deposizione del teste [REDACTED] tenuto anche conto che lo stesso ha precisato che: " Quando l'APT non era presente fisicamente io e i ricorrenti svolgevamo le mansioni di cui ai cap. 6 e 7 tra cui la partenza dei treni . Quando era presente fisicamente l'APT a noi rimanevano le mansioni da formatore treno. ".

Da tali testimonianze emerge, quindi, che i ricorrenti hanno svolto le mansioni di APT solo per pochi giorni in occasione di assenza degli APT e che anche prima dell'introduzione di tale figura si

rapportavano con il programmatore.

Si osserva, inoltre, che l'ordine interno n. 17 del 13 ottobre 2004 (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente) con cui è stato previsto all'esito della selezione interna e di un percorso formativo l'inserimento operativo nell'organizzazione degli impianti della figura professionale di Tecnico Specializzato Operativo - Livello D - Addetto Partenza Treno prevede tra l'altro che il Formatore Treno " Su delega dell' APT o in sua mancanza su incarico di del RFT: Gestisce l'ODM ed i programmi di formazione treni interfacciandosi con GM Manovra e Verifica. Compila la modulistica prevista per la partenza treni interfacciandosi con RFI

Redige la modulistica per la " qualità prodotto treno" e riferisce prontamente a seconda delle fasce di presentazione all'ATP o al RFT o al DCC le anomalie di produzione"

Tanto premesso si ritiene che non sussistano i presupposti per riconoscere il superiore inquadramento ex art. 2103 c.c.

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 4149/2011), infatti, "Nel rapporto di lavoro subordinato, il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituto all'inquadramento nella qualifica superiore del sostituto, e lo stesso diritto alla maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione, sia quando la sostituzione non abbia riguardato mansioni proprie della qualifica rivendicata nè comportato l'assunzione

dell'autonomia e della responsabilità tipiche della qualifica stessa, sia quando le mansioni proprie della qualifica del sostituto comprendano compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato." e (Cass. lav n.16200/2009) " Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata".

Ne consegue, quindi, che tenuto conto delle deposizioni testimoniali di cui sopra e della suddetta giurisprudenza non sussistono i presupposti per riconoscere ex art. 2103 c.c. ai ricorrenti il superiore inquadramento.

Né in contrario rileva che alcuni loro colleghi siano stati inquadrati nel livello D con mansioni di APT in quanto ciò è avvenuto come risulta dalla documentazione in atti a seguito di apposita selezione e di apposito percorso formativo tant'è che solo successivamente è stata introdotta la figura di APT.

Si osserva, peraltro, che la giurisprudenza della Suprema Corte



(Cass.lav n. 16015/2007) ha precisato che "Non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati; sicché, la mera circostanza (priva di ulteriori specificazioni) che determinate mansioni siano state in precedenza affidate a dipendenti cui il datore di lavoro riconosceva una qualifica superiore, è del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con diversa e inferiore qualifica, siano state affidate le stesse mansioni."

Da quanto sopra esposto deriva che il ricorso deve essere rigettato.

Si ritiene che stante la peculiarità e controversibilità della fattispecie debbano essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

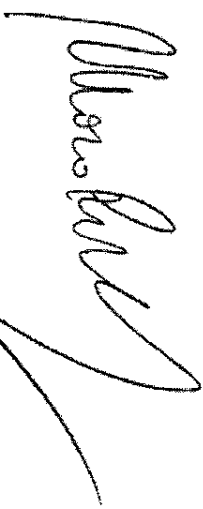
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 27/2012 R.G., così provvede :

1) Rigetta il ricorso

2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.
Reggio Emilia, 15 gennaio 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



UFFICIO DI REGISTRAZIONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 GEN. 2015
IL CANCELLIERE
- R. S. -
Maria Rita Serri

U. R. E. II